REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE	
Oggetto: Contratto per l'affidamento dei "servizi per la progettazione e ge-	
stione della strategia d'immagine del brand Umbria finalizzati	
all'implementazione del branding e delle attivita' di promozione turistica in-	
tegrata". CUP: 199125000790003.	
TRA	
1. Regione Umbria - Giunta regionale - Corso Vannucci, 96 - Perugia -	
C.F. 80000130544 – P.IVA 01212820540, di seguito denominata "Re-	
gione" nella persona dellaDirigente del Servizio Turismo, sport e	
Film Commission;	
E	
2di seguito denominato "Aggiudicatario" nella persona	
di, in qualità di	
DICHIARANO E PREMETTONO CHE:	
con determinazione dirigenziale n. del che costituisce parte integran-	
te e sostanziale del presente atto, se pur non materialmente allegata al	
medesimo, ma conservata agli atti della Regione, è stato stabilito, fra	
quant'altro:	
Tutto quanto premesso, le parti come sopra costituite:	
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:	
Art. 1 - Premesse e allegati	
Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente	
contratto, così come ogni altro documento in tal senso richiamato.	
Art. 2 - Oggetto	
La Regione, come sopra indicata e rappresentata, affida all'Aggiudicatario,	
	i

come sopra indicato e rappresentato, che accetta i servizi per la progetta-	
zione e gestione della strategia d'immagine che, a partire dal nuovo logoti-	
po regionale, ne sviluppi le potenzialità in funzione delle attività di comuni-	
cazione e di promozione turistica integrata, come di seguito elencati:	
- progettazione creativa delle campagne declinate sulle stagionalità, sui	
tematismi e sui singoli mezzi in termini di omnicanalità e declinazioni	
tematiche e settoriali del Brand System "Umbria cuore verde d'Italia"	
- progettazione, produzione e adeguamenti di materiale audiovisivo in	
lingua italiana e multilingua finalizzati all'implementazione e gestione	
del branding e delle campagne di comunicazione;	
- progettazione dei materiali editoriali promo-pubblicitari istituzionali fina-	
lizzati all'implementazione e gestione del branding e delle attività di co-	
municazione e promozione turistica integrata. Redazione testi in lingua	
italiana e multilingua.	
L'Aggiudicatario deve pertanto:	
- provvedere alla ideazione creativa e sviluppo per output di campagne	
declinate sulle stagionalità e sui singoli mezzi off line e on line curando	
la realizzazione di materiali pubblicitari e gli adattamenti degli esecutivi;	
- curare le declinazioni tematiche e settoriali del Brand System;	
- fornire servizi e produrre materiali multimediali finalizzati	
all'implementazione e alla gestione del branding: realizzazione spot	
pubblicitari, video corporate e video clip;	
- provvedere alla progettazione, redazione testi e realizzazione esecutivi	
di materiali istituzionali promo-pubblicitari;	
il tutto così come meglio esplicitato agli artt.1 e 2 del Capitolato speciale	
13.112 135. 55.115 1115gilo 55pilotato agii arti 1 5 2 doi 5apitolato 5polidio	

- 2-

descrittivo e prestazionale, di seguito denominato "Capitolato" che costitui-	
sce parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
La Regione acquisisce la cessione esclusiva di tutti i materiali oggetto del	
presente contratto per 10 anni con diritto di utilizzazione anche attraverso	
terzi mediante l'impiego di tutte le tecnologie attuali e di futura invenzione.	
L'Aggiudicatario, pertanto, dovrà consegnare alla Regione i file in formato	
aperto dei materiali realizzati in esecuzione di ciascun ordinativo di fornitu-	
ra., ovvero file con dati liberamente accessibili, modificabili e condivisibili.	
Pertanto singole parti dei prodotti realizzati in esecuzione del presente con-	
tratto potranno essere modificate e/o utilizzate in contesti inediti e comun-	
que diversi dall'originale, senza essere sottoposti all'Aggiudicatario per	
l'approvazione espressa, fatto salvo l'obbligo di salvaguardia del diritto mo-	
rale dell'autore sull'opera. Pertanto le singole parti estrapolate dai prodotti	
originali possono essere utilizzate dalla Regione, attraverso terzi, per com-	
porre:	
- prodotti di advertising: spot pubblicitari, campagne on line, interventi	
OOH locali, nazionali e internazionali e potranno essere utilizzate su	
qualsiasi media (televisione, cinema, pubblicità esterna, internet)	
- attività corporate: cartelle stampa digitali indirizzate agli operatori na-	
zionali e internazionali; blogs e siti internet, siti internet Regione Um-	
bria, applicazioni Ipad, Iphone, Android e simili; -fiere/corner/showroom/	
eventi e presentazioni;	
I materiali realizzati in esecuzione del presente contratto possono essere	
concessi in licenza per gli stessi utilizzi promo-pubblicitari istituzionali a Svi-	
luppumbria Spa in qualità di società in house proving della Regione, agli	

Enti Pubblici e alla Fondazione Umbria Film Commission.	
I predetti materiali non possono essere ceduti a terzi.	
Art. 3 - Svolgimento del servizio	
 L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire i servizi di cui al presente contratto	
 a perfetta regola d'arte e ad attenersi, nello svolgimento del servizio, a	
quanto previsto nel Capitolato, nell'offerta tecnica presentata in sede di ga-	
ra e nel presente contratto.	
I servizi vengono concessi ed accettati sotto l'osservanza piena, assoluta	
ed inscindibile di tutte le norme, le condizioni, i patti e le modalità dedotti e	
risultanti dal Capitolato, che l'Aggiudicatario conferma di conoscere e di ac-	
cettare, ove ed in quanto non risultino modificati a favore della Regione da	
quelli contenuti nel presente contratto e nell'offerta tecnica, che	
l'Aggiudicatario conferma e riconosce vincolante.	
La Regione si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza	
dei servizi prestati dall'Aggiudicatario.	
La Regione si riserva, altresì, la facoltà, in ogni momento di esecuzione dei	
servizi, di verificare il rispetto dei requisiti generali e speciali richiesti per la	
partecipazione alla gara da parte dell'Aggiudicatario; in caso di antinomia	
tra i requisiti dichiarati e quelli posseduti, la Regione potrà esigere la risolu-	
zione del contratto, salva l'applicazione delle penali previste nonché	
l'ulteriore richiesta di risarcimento dei danni patiti.	
Art. 4 - Durata	
Il contratto, decorre dalla data della sua sottoscrizione, avrà durata bienna-	
le e comunque sino all'esaurimento dell'importo massimo dell'appalto di cui	
al successivo art. 5. Pertanto nel caso in cui l'importo contrattuale non ve-	

nisse esaurito alla scadenza del biennio, la durata contrattuale s'intende	
estesa alle annualità successive sino al completamento della copertura fi-	
nanziaria contrattuale.	
In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato	
per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di in-	
dividuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate	
all'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto	
all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti	<u> </u>
e condizioni previsti nel contratto.	
Art. 5 - Importo del contratto	
I prezzi offerti dall'Aggiudicatario in sede di gara, come risultanti	
dall'applicazione del ribasso unico offerto, pari al, sull'elenco prezzi po-	
sto a base di gara, costituiscono i prezzi contrattuali e l'importo massimo	
dell'appalto è quantificato in complessivi €iva esclusa. Tale importo è	
da intendersi quale massimale di spesa e non rappresenta in alcun modo	
un impegno all'acquisto dei servizi per l'intero ammontare da parte della	
Regione.	
Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. m) dell'Allegato I.7	
al Codice, "a misura". L'importo del contratto può variare in aumento o in	
diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite.	
I prezzi offerti dall'Aggiudicatario in sede di gara, sono vincolanti anche per	
la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, se am-	<u> </u>
missibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 31 marzo	
2023, n. 36 di seguito denominato "codice".	
Qualora per esigenze non prevedibili si rendesse necessario acquisire pre-	<u> </u>
	i

stazioni non contemplate nel Capitolato e nei suoi allegati, è facoltà della	
Regione richiedere all'Aggiudicatario, nel periodo di vigenza del contratto,	
prestazioni ricadenti nella tipologia dei servizi messi a gara per le quali non	
è stata richiesta con il Capitolato la formulazione del relativo prezzo. Il	
prezzo delle predette prestazioni dovrà fare riferimento al prodotto più simi-	
le, tra quelli oggetto del presente contratto, per i quali è stata formulata	
l'offerta. In tal caso sarà compito dell'Aggiudicatario presentare il preventivo	
di spesa alla Regione che ne valuterà la congruità e potrà eventualmente	
commissionarne il servizio.	
Nei prezzi offerti si devono intendere ricompresi, oltre agli utili dell'impresa,	
tutte le spese, tutte le prestazioni contrattuali ed i relativi contributi, le assi-	
curazioni di ogni genere e specie, gli oneri per la sicurezza dei lavoratori	
nell'espletamento delle loro funzioni, le spese generali e quant'altro occor-	
rente per fornire il servizio compiuto, nei modi stabiliti e a regola d'arte.	
L'importo contrattuale verrà erogato a seguito della realizzazione di specifi-	
ci servizi commissionati dalla Regione con apposito ordinativo.	
La Regione utilizza il contratto mediante Ordinativo di fornitura che consiste	
in una richiesta/nota sottoscritta dal Dirigente responsabile della Struttura. I	
servizi di cui al presente Contratto saranno attivati dalla Regione tramite	
specifico ordinativo. L'utilizzo di detti servizi è subordinato alle effettive ne-	
cessità della Regione, che non è vincolata ad acquisire tutti i servizi elenca-	
ti nella loro interezza. Per effetto dell'Ordinativo di Fornitura l'Aggiudicatario	
è obbligato ad eseguire la prestazione richiesta, rientrante nei servizi con-	
trattuali.	
L'Aggiudicatario si impegna ad accettare, sino all'importo massimo del con-	

tratto come sopra stabilito, ai prezzi offerti e alle condizioni previste dal Ca-	
pitolato, Ordinativi di fornitura dei servizi richiesti dalla Regione.	
 La Regione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice,	
di affidare all'Aggiudicatario, al termine del biennio contrattuale o	
all'esaurimento dell'importo massimo, nuovi servizi analoghi consistenti nel-	
la ripetizione di servizi di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 1 del capitolato per un	
importo stimato complessivamente non superiore ad €, al netto di IVA.	
Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si richiama integral-	
mente l'art. 4 del Capitolato.	
Art. 6 – Revisione prezzi	
Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari	
condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in	
diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento,	
dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta	
per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini	
del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al con-	
sumo di cui all'art. 60, comma 3, lett. b) del Codice.	
Art. 7 - Responsabile Unico del progetto e Direttore	
dell'esecuzione	
È designato quale Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi e per gli	
effetti di cui all'art. 15 del Codice, Antonella Tiranti, Dirigente del Servizio	
Turismo, Sport e Film Commission.	
Il direttore dell'esecuzione (DEC) è nominato dalla stazione appaltante e	
fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente im-	
partite dal RUP, opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla dire-	

zione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente e	
sollecita esecuzione del contratto.	
Gli artt. 31 e ss. dell'Allegato II.14 al Codice stabiliscono le attività e i com-	
piti demandati al direttore dell'esecuzione.	
Art. 8 - Responsabile del servizio	
L'Aggiudicatario si impegna a sviluppare il servizio in costante rapporto con	
la Regione, segnalando tempestivamente eventuali problematiche emer-	
genti nel corso delle attività da svolgere, al fine di concertare le azioni da	
intraprendere per la loro risoluzione. A tal fine, l'Aggiudicatario dovrà nomi-	
nare un proprio Responsabile del servizio. Tale Responsabile dovrà assicu-	
rare un'interlocuzione costante con la Regione e la partecipazione ad in-	
contri periodici. L'Aggiudicatario dovrà comunicare il relativo nominativo,	
numero di cellulare e indirizzo e-mail al Responsabile unico del Progetto	
indicato dalla Regione. Il Responsabile del servizio dovrà essere reperibile	
durante tutta la durata del contratto.	
Art. 9 – Fatturazione e modalità di pagamento	
L'importo contrattuale verrà liquidato secondo le seguenti modalità:	
a) Progettazione e realizzazione esecutivi di materiali pubblicitari in lingua	
italiana e multilingue: importo da corrispondere al termine dei servizi	
svolti e a fronte di documentazione dettagliata dei servizi resi;	
b) <u>declinazioni settoriali e tematiche del Brand "Umbria cuore verde</u>	
<u>d'Italia</u> ": importo da corrispondere al termine dei servizi svolti e a fronte	
di documentazione dettagliata dei servizi resi.	
· ·	
c) <u>Video Corporate</u> : importo da corrispondere a fronte di avvenuta conse-	
gna del materiale tale da garantire il suo immediato e pieno utilizzo. Il	

prodotto dovrà essere consegnato su adeguato supporto informatico.	
d) Spot pubblicitari: importo da corrispondere a fronte di avvenuta conse-	
gna dei materiali tali da garantire il loro immediato e pieno utilizzo. Il	
prodotto dovrà essere consegnato su adeguato supporto informatico.	
e) video clip: importo da corrispondere a fronte di avvenuta consegna dei	
materiali tali da garantire il loro immediato e pieno utilizzo: Il prodotto	
dovrà essere consegnato su adeguato supporto informatico.	
f) Materiali editoriali promo-pubblicitari a carattere turistico: importo da	
corrispondere al termine di ogni iniziativa a fronte di avvenuta consegna	
dei materiali su adeguato supporto informatico.	
g) Redazione testi: importo da corrispondere al termine di ogni iniziativa a	
fronte di avvenuta consegna dei materiali su adeguato supporto infor-	
matico.	
Tutti i pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolari fatture, in-	
viate secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente, intestate a	
Regione Umbria - Direzione Regionale programmazione, bilancio, cultura,	
turismo - Servizio Turismo, sport e Film Commission.	
I pagamenti saranno effettuati mediante versamento sul conto corrente de-	
dicato, ai sensi dell'art. 3 della L. 13/08/2010, n.136, presso:	
I soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato so-	
no:	
L'Aggiudicatario si obbliga a comunicare alla Regione ogni modifica relativa	
ai dati sopra dichiarati.	
Il prezzo contrattuale, a fronte delle prestazioni eseguite dall'Aggiudicatario,	
viene liquidato, con pagamento a 30 gg. dall'acquisizione dei documenti	

contabili e dalla verifica della regolarità contributiva.	
Il rilascio, da parte delle competenti autorità certificanti, di un documento	
irregolare sotto il profilo della "regolarità contributiva" costituisce causa di	
inesigibilità del credito fin al definitivo accertamento dell'entità del credito	
contributivo. Fino a tale momento, pertanto, non decorreranno interessi mo-	
ratori a favore dell'Aggiudicatario. Resta salvo ed impregiudicato il diritto	
della Regione di attivare le procedure per l'"intervento sostitutivo" con pa-	
gamento disposto, pertanto, a favore degli enti previdenziali, nelle forme e	
nella misura previste dalla normativa vigente.	
Ogni fattura elettronica deve riportare le modalità di pagamento, la descri-	
zione delle prestazioni, l'importo per singola prestazione, nonché gli estre-	
mi data e protocollo degli Ordinativi di Fornitura, oltre all'indicazione del	
CIG e del CUP.	
Oltre a ciò, ciascuna delle fatture dovrà:	
essere veicolata tramite il registro elettronico delle fatture;	
essere emessa in regime di split payment;	
riportare la menzione della determinazione di aggiudicazione della gara	
e del relativo impegno contabile, nonché il seguente codice IPA:	
WZM1C7	
Nei prezzi offerti si devono intendere corrisposti, oltre agli utili della ditta,	
tutte le spese per l'esecuzione del contratto, l'intera manodopera e relativi	
contributi, le assicurazioni di ogni genere e specie, gli oneri per la sicurezza	
dei lavoratori nell'espletamento delle loro funzioni, le spese generali e	
quant'altro occorrente per dare il tutto compiuto, nei modi stabiliti e a regola	
d'arte. L'Aggiudicatario dovrà provvedere anche alle seguenti prestazioni:	

organizzazione, supervisione, assistenza e quanto altro necessario per la	
realizzazione delle prestazioni commissionate.	
I prezzi si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata contrattuale, salvo	
quanto stabilito all'art. 6.	
Art. 10 -Tracciabilità dei flussi finanziari	
L'aggiudicatario si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8	
della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni:	
a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in or-	
dine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; ad inserire nei contratti	
sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta,	
un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di	
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.	
L'aggiudicatario è tenuto, in caso di variazione intervenuta in ordine agli	
estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad	
operare sugli stessi, a comunicarle tempestivamente e comunque entro e	
non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'aggiudicatario non	
può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in	
ordine ai pagamenti già effettuati. Il mancato utilizzo, nella transazione fi-	
nanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a	
consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce	
causa di risoluzione del contratto.	
Art. 11 Penali	
Al presente contratto si applica quanto disposto all'art. 126 del Codice, per-	
tanto saranno applicate penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazio-	
ni contrattuali da parte dell'Aggiudicatario commisurate ai giorni di ritardo e	

proportionali vionatta all'importa del controtto e alla prostationi del contrat	
proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.	
Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura	
giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare	
netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze	
legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il	
10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.	
L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risar-	
cimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Regione a causa	
degli inadempimenti. Resta, inoltre, inteso che la richiesta e/o il pagamento	
della penale non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione	
per la quale il soggetto aggiudicatario si è reso inadempiente e che ha fatto	
sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.	
Tutte le infrazioni di cui sopra saranno contestate dalla Regione mediante	
comunicazione via PEC all'Aggiudicatario. Dal ricevimento della contesta-	
zione, l'Aggiudicatario avrà a disposizioni un termine di 15 (quindici) giorni	
per controdedurre. Trascorso inutilmente tale termine, o se la giustificazio-	
ne addotta dall'Aggiudicatario non rientrasse tra le cause di forza maggiore	
o comunque non venisse ritenuta idonea dalla Regione, verrà insindaca-	
bilmente applicata la penale prevista.	
La Regione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle pe-	
nali di cui al presente atto con quanto dovuto all'Aggiudicatario a qualsiasi	
titolo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di	
diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Con riferimento al contratto, qualora l'importo complessivo delle penali in-	
Con menmento ai contratto, quaiora rimporto complessivo delle periali ili-	

flitte all'Aggiudicatario raggiunga la somma complessiva pari al 10%	
dell'importo complessivo del contratto, la Regione ha facoltà, in qualunque	
tempo, di risolvere di diritto il relativo contratto, oltre al risarcimento degli	
eventuali maggiori danni.	
La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso	
l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso	
inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesi-	
ma penale.	
Art. 12 - Cauzione definitiva	
A garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli	
obblighi contrattuali l'Aggiudicatario, giusta quanto stabilito all'art. 18 del	
Capitolato, ha costituito una cauzione definitiva di €(Euro), in c.t.,	
pari al del corrispettivo netto contrattuale, con fidejussione n.	
emessa dalla, in data	
La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura	
dell'avanzamento dell'esecuzione, ai sensi del comma 1 dell'art. 117 del	
codice.	
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e ces-	
sa di avere effetto solo dopo verifica dell'avvenuto espletamento del servi-	
zio previsto dal presente contratto.	
Art. 13 – Subappalto	
Il subappalto è ammesso in confomità a quanto previsto dall'art. 119 del	
Codice.	
I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cen-	
to delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come defi-	
1 11 / 1 1 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	

nite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori eco-	
nomici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affida-	
mento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie	
imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni	
o al mercato di riferimento.	
Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appal-	
tante ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del Codice, è obbligatorio	
l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto	
del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto	
previsto dagli artt. 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del Codice, che si attivano al	
verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60,	
comma 2, del Codice.	
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui	
all'articolo 119, comma 3, del Codice.	
Il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto i servizi com-	
presi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condi-	
zione che:	
 il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire; 	
- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II	
del Titolo IV della Parte V del Libro II;	
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o le parti di servizi che	
si intende subappaltare.	
Art. 14 – Cessione del contratto e cessione dei crediti	
Ai sensi dell'articolo 119 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo	
120, co. 1, lettera d), del Codice, è vietata la cessione del contratto sotto	
·	

qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di inadempi-	
mento da parte dell'Aggiudicatario contraente degli obblighi di cui al pre-	
sente comma, la Regione, fermo restando il diritto al risarcimento del dan-	
no, ha facoltà di risolvere di diritto il contratto.	
Ai sensi dell'articolo 120, co. 12, del Codice, è ammessa la cessione dei	
crediti secondo le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, a	
condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario fi-	
nanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia.	
Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti il contratto di cessione deve	
essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e no-	
tificato alla Regione, ai sensi dell'articolo 6, co. 1, dell'Allegato II.14 al Co-	
dice.	
Ai sensi dell'articolo 6, co. 2, dell'Allegato II.14, la cessione è efficace e op-	
ponibile alla Regione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da	
notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla noti-	
fica della cessione stessa. La Regione non accetta cessioni di credito per	
gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Aggiudicatario intende su-	
bappaltare. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente	
per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al	
quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai re-	
lativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui la Regione ceduta	
può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base a	
contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla	
Regione.	
Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessiona-	
ı	

rio dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice	
IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la	
normativa sulla tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010. La Regione potrà	
opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del	
presente contratto di appalto. In ogni caso, la cessione dei crediti dovrà av-	
venire secondo le modalità e le disposizioni normative suindicate.	
Art. 15 – Modifica del contratto in corso di esecuzione	
E' fatta salva la facoltà della Regione di procedere alla modifica del contrat-	
to durante il suo periodo di efficacia nel rispetto di quanto previsto dall'art.	
120 del Codice.	
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una di-	
minuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del	
contratto, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codi-	
ce, ne chiede all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente	
previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzio-	
ne del contratto.	
Art. 16 - Brevetti Industriali e diritti d'autore	
L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di disposi-	
tivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di	
brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'Aggiudicatario, pertanto,	
si obbliga a manlevare la Regione, per quanto di propria competenza, dalle	
pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vanta-	
ti da terzi.	
Qualora venga promossa nei confronti della Regione azione giudiziaria da	
parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Aggiudicatario	
para an ional one variante annu oune procuazioni contrattudin, i riggiudicaturio	

assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese even-	
tualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la Regione è	
tenuta ad informare prontamente per iscritto l'Aggiudicatario in ordine alle	
suddette iniziative giudiziarie.	
Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma preceden-	
te tentata nei confronti della Regione, quest'ultima, fermo restando il diritto	
al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha	
facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o	
ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi	
e/o le prestazioni erogate.	
Art. 17 – Oneri ed obblighi a carico dell'Aggiudicatario	
La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichia-	
razione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei	
suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in mate-	
ria di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme	
che regolano il presente appalto.	
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si richiama, altresi, l'art.	
26 del Capitolato che qui si intende integralmente riportato e trascritto.	
Art. 18 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	
L'Aggiudicatario è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi	
derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e	
previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti	<u>. </u>
gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabi-	
le.	
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si richiama, altresi, l'art.	

14 del Capitolato che qui si intende integralmente riportato e trascritto.	
Art. 19 - Risoluzione del contratto	
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del Codice, le stazioni appal-	
tanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si	
verificano una o più delle seguenti condizioni:	
a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di	
appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice;	
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere	
b) e c) del Codice, superamento delle soglie di cui al comma 2 del pre-	
detto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo	
120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo	
120, comma 3, lettere a) e b);	
c) l'Aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appal-	
to, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice e	
avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;	
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di	
una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come ricono-	
sciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai	
sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione euro-	
pea.	
Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti	
dell'Aggiudicatario:	
a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver	
 prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;	
 b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione	

di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia	
e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 set-	
tembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna pas-	
sata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V	
del presente Libro.	
Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento	
delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Aggiudicatario, tale da compro-	
mettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione, se	
nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo pe-	
riodo avvia in contraddittorio con l'Aggiudicatario il procedimento disciplina-	
to dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice. All'esito del procedimento,	
la Regione, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto	
comunicato all'Aggiudicatario.	
Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 122 del Codice,	
l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Aggiudicata-	
rio rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione, se nomi-	
nato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere	
inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni.	
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si richiama, altresi, l'art.	
20 del Capitolato che qui si intende integralmente riportato e trascritto.	
Art. 20 - Recesso dal contratto	
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma	
4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al	
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Regione può recedere dal	
contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'Aggiudicatario	
ı .	

mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai ser-	
vizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in	
cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, ol-	
tre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non ese-	
guite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 a Codice.	
L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Regione mediante una	
formale comunicazione all'Aggiudicatario da darsi per iscritto con un preav-	
viso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Regione prende in conse-	
gna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la	
regolarità dei servizi e delle forniture.	
L'allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione	
della Regione e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'Aggiudicatario.	
Art. 21 - Obblighi di riservatezza	
L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di	
cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in al-	
cun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a	
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari	
all'esecuzione del contratto. Gli obblighi in materia di riservatezza sono ri-	
spettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Regione.	
L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri	
dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappal-	
tatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obbli-	
·	
ghi di segretezza anzidetti.	
ghi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione ha la fa-	
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione ha la fa-	

l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare	
alla Regione.	
Art. 22 - Accordo bonario e transazione	
Ai sensi dell'articolo 211 del Codice, qualora insorgano controversie circa	
l'esatta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, è ammesso il	
ricorso all'accordo bonario e si applicano, in quanto compatibili, le previsio-	
ni di cui all'articolo 210 del Codice.	
Si può ricorrere all'accordo bonario quando l'iscrizione di riserve sui docu-	
menti contabili comporti una variazione dell'importo contrattuale in misura	
compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento).	
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si richiama, altresi, l'art.	
29 del Capitolato che qui si intende integralmente riportato e trascritto.	
Art. 23 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio	
In sede di stipulazione del Contratto, l'Aggiudicatario dovrà eleggere domi-	
cilio legale presso la propria sede operativa successivamente indicata; a	
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le as-	
segnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente	
dal contratto.	
L'Aggiudicatario deve altresì comunicare in sede di stipulazione del Con-	
tratto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quie-	
tanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali	
cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante.	
Per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere	
 comunicati alla stazione appaltante e al DEC/RUP i seguenti dati: nomina-	
 tivo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, numeri telefonici degli appa-	

recchi mobili di cui ognuno dovrà essere dotato, nonché ogni altra informa-	
zione per il suo immediato reperimento.	
La Regione si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla	
regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità dei Rap-	
presentanti che verranno designati.	
Resta inteso che l'Aggiudicatario rimane tuttavia responsabile dell'operato	
del rappresentante da lui delegato.	
Ogni variazione del domicilio o del Responsabile deve essere tempestiva-	
mente notificata alla stazione appaltante; ogni variazione del responsabile	
deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del	
nuovo atto di mandato.	
Art. 24 - Foro competente	
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Perugia,	
rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.	
Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente articolo 27	
e sempre che le controversie non siano state devolute alla cognizione del	
CCT di cui all'articolo 215 del Codice, ove costituito, e l'Aggiudicatario con-	
fermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecu-	
zione del Contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente per territo-	
rio ai sensi dell'articolo 25 c.p.c	
È esclusa la competenza arbitrale.	
Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Aggiudicatario non può	
comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordi-	
ni impartiti dalla Regione.	
 Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono	

essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riser-	
ve stesse.	
Art. 25 - Documenti che fanno parte del contratto	
Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non	
materialmente e fisicamente allegati al medesimo ma depositati, sottoscritti	
dall'Aggiudicatario, agli atti della Regione:	
- l'offerta tecnica;	
- l'offerta economica;	
- cauzione definitiva.	
Art. 26 - Normativa applicabile e clausola interpretativa	
Il presente appalto è regolato dalle norme indicate nelle Premesse, oltre al-	
la seguente normativa, applicabile solo per la parte non espressamente de-	
rogata dai decreti e ordinanze di seguito indicati:	
norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;	
Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti	
di diritto privato;	
Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in	
attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante de-	
lega al Governo in materia di contratti pubblici";	
• il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3	
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza	
nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in	
materia;	
• la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la	
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministra-	
23	

zione";	_
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio	
del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione	
dei dati;	
Tutta la documentazione che disciplina il presente appalto deve essere in-	
terpretata in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice ci-	
vile ed in caso di contrasto, si considerano prevalenti le disposizioni del	
contratto.	
Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automati-	
camente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o	
regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che	
in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi	
migliorative per l'Aggiudicatario, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione	
o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto con-	
trattuale in essere.	
Art. 27 - Trattamento dei Dati Personali	
Ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento del Parlamento eu-	
ropeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al tratta-	
mento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che	
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei da-	
ti)" si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati	
personali richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura.	
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappre-	
sentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679):	
Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale,	
_ 24 <u></u>	
ı	

con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email: infogiun-	
ta@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it; Centralino:	
+39 075 5041 nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente	
della Giunta Regionale;	
2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1,	
lett. b) Reg. (UE) 2016/679)	
Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei	
dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale	
www.regione.umbria.it/privacy1 .	
3. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c)	
Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento:	
La Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con	
il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche	
/telematiche. Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche: □ esecu-	
zione di un contratto o di una fase precontrattuale di cui sia parte	
l'interessato.	
Il trattamento è svolto per le seguenti finalità: partecipazione alla procedura	
aperta per l'affidamento di "servizi per la progettazione e gestione della	
strategia d'immagine del brand Umbria finalizzati all'implementazione del	
branding e delle attivita' di promozione turistica integrata" Categorie di dati	
personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679).	
Dati comuni.	
Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg.	
(UE) 2016/679)	
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non	

consente di partecipare alla procedura di cui trattasi.	
Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali	
(art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)	
All'interno dell'Amministrazione i dati saranno trattati dal RUP e dai suoi	
collaboratori .	
All'esterno dell'Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espres-	
samente nominati come Responsabili esterni del trattamento, i cui dati	
identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile	
per i Dati Personali.	
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi,	
se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione	
europea. 33	
Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg.	
(UE) 2016/679) .	
I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità	
per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti da specifiche	
normative.	
Diritti dell'interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679)	
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso	
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione	
del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del	
RGPD).	
L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Re-	
sponsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (Regione	
Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali,	

Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, e-mail: dpo@regione.umbria.it).	
Qualora il trattamento abbia base giuridica nel consenso aggiungere:	
L'interessato ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso prestato e	
il diritto di richiedere la portabilità del dato ove tecnicamente possibile e se-	
condo quanto previsto dall'art. 20 del Reg. (UE) 2016/679.	
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di propor-	
re reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di	
controllo secondo le procedure previste.	
Art. 28 - Imposte e spese contrattuali	
Tutte le spese inerenti la stipula del presente contratto, ivi comprese quelle	
relative all'imposta di bollo, sono a carico dell'Aggiudicatario.	
Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA).	
L'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente contratto si	
intendono IVA esclusa.	
Le spese di bollo pari ad € sono state assolte dall'Aggiudicatario trami-	
te versamento con F24 in data .	
Letto, approvato e sottoscritto.	
Per la Regione Per l'Aggiudicatario	
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.	
82.	